



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FISCHETTI	GIULIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VIOLA	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 795/05 depositato il 12/05/2005

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. IRAP 1999
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. IRAP 2000
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. IRAP 2001
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. IRAP 2002
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. IRAP 2003
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. IRAP 2004
- contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 795/05

UDIENZA DEL

11/02/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

1100

PRONUNCIATA IL:

11-2-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 APR. 2013



Il Segretario

M. RIZZO

Il ricorso è proposto contro il silenzio-rifiuto formatosi per la mancata risposta alla istanza del contribuente presentata all'Agenzia delle Entrate di Taranto e tesa ad ottenere il rimborso di IRAP versata negli anni di imposta 1999-2000-2001-2002-2003 e 2004.

Il ricorrente, di professione medico, svolgente la propria attività senza autonoma organizzazione, ritiene che a seguito della sentenza n. 156/2001 Corte Costituzionale siano assenti nel suo caso, i presupposti impositivi per l'IRAP ed avendo versato regolarmente le imposte al solo fine di evitare le sanzioni, ne ha chiesto il rimborso con l'istanza alla quale l'Agenzia delle Entrate non ha dato riscontro.

Il ricorrente specifica per ogni singolo anno (dal 1999 al 2004 compresi) gli importi versati, quantifica complessivamente il suo credito in euro 10.466,74 ed approfondendo le ragioni della mancanza del presupposto impositivo per la sua attività di medico, conclude chiedendo doversi dichiarare non dovuta l'IRAP per gli anni indicati, condannare l'Agenzia delle Entrate a rimborsare la somma indicata con gli interessi di legge ed a pagare altresì le spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in sue deduzioni scritte propone alcune argomentazioni in suo favore sulla interpretazione della sentenza n. 156/01 della Corte Costituzionale e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.


Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni e le richieste esposte dal ricorrente.

Risulta che il contribuente, medico, eserciti la sua attività professionale solo direttamente, in presenza dei soli beni strumentali indispensabili per l'esercizio del suo specifico lavoro, senza organizzazione e con l'uso promiscuo della sua autovettura.

In presenza di tali elementi appare evidente che in capo al professionista medico non può essere attribuito l'esercizio di una qualsiasi impresa, si deve riconoscere che il professionista non si avvale di alcun tipo di organizzazione e si deve confermare che il solo "intuitus" professionale consente allo stesso l'esercizio medico e la produzione di ricavi.

Il presupposto dell'IRAP è invece riconducibile ad una organizzazione, interna allo svolgimento dell'attività che da se stessa (senza la partecipazione del professionista) e del tutto autonomamente è produttiva di reddito e ciò individuabile, anche in una forma minima ma deve esistere.

Nel caso di specie pertanto e proprio alla luce della sentenza n. 156/01 della Corte di Cassazione più volte citata, la Commissione ritiene inesistente il presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta IRAP che essendo stata pagata deve essere rimborsata.



Arg. 795/05 f. 2 =

Per quanto detto, assorbente anche di tutto quanto altro riportato agli atti, devono essere integralmente confermate le richieste del ricorrente.

Vi sono ragioni validi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso:


**dichiara non dovuta l'IRAP dal contribuente per gli anni dal 1999 al 2004 compresi;

**dispone che l'Agenzia rimborsi senza indugio al ricorrente gli importi dell'IRAP versata per gli anni 1999-2000-2001-2002-2003 e 2004 e quantificata in totali euro 10.466,74 oltre all'importo degli interessi di legge fino al giorno dell'integrale soddisfo.


===compensa le spese.

Così deciso il giorno 11/2/2013

IL GIUDICE RELATORE

(Saverio )

IL PRESIDENTE

(Giulio Fischetti )